

# **COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI**



## **REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELL'AREA CAMPER SERVICE C/O PIAZZALE PORTOPINO**

Approvato con delibera di C.C. n.11 in data 06.05.2016

## **ARTICOLO 1. UBICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina la fruizione dell'area camper service, in seguito citata come "area camper", sita nel piazzale di Porto pino.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, situato all'interno dello stesso camper service, destinato a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride dagli appositi impianti interni delle autocaravan. L'area è priva di vigilanza e/o custodia e l'organismo che gestirà la sosta non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.

## **ARTICOLO 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento viene emanato con riferimento e nel rispetto dei seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- - Norme Tecniche di attuazione al PPR – L.R. Sardegna 25 Novembre 2004 n.8;
- -Legge Regione Sardegna n.8 / 2015;
- -D.Lgs 267/2000;
- -Legge 689/1981;
- 

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento, ai sensi e con le modalità della eventuale nuova normativa.

## **ARTICOLO 3. ACCESSO NELL'AREA CAMPER**

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992 e cioè: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio e gli eventuali trasgressori saranno immediatamente allontanati. L'area di sosta è istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992.

## **ARTICOLO 4. MODALITA' DI ACCESSO**

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo 30 caravan contemporaneamente.

Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore.

Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

#### **ARTICOLO 5. DURATA DELLA SOSTA**

La sosta di ogni singolo autocaravan è permessa per un massimo di 48 ore consecutive dal momento dell'insediamento.

La richiesta di sosta nell'area comporta l'accettazione e l'obbligo di rispettare il presente regolamento.

L'area è fruibile esclusivamente per fini turistico-ricettivi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 22/1984 e non potrà essere utilizzata per esigenze di nomadi e/o girovaghi.

#### **ARTICOLO 6. MODALITA' DI SOSTA**

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso la corsia interna dell'area.

E' vietato sostare lungo la corsia interna di accesso o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area e di ostacolare la manovra di ingresso o di uscita. E' infine vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service.

#### **ARTICOLO 7. UTILIZZO DEI SERVIZI IDRICI**

E' permesso applicare all'apposita presa della colonnina a pagamento temporizzata, presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né costituire pericolo per l'incolumità e la sicurezza.

E' fatto divieto assoluto ad usare l'acqua per lavare il camper e per qualunque altro uso diverso da quello di carico d'acqua nel serbatoio del camper.

Considerate le carenze idriche della zona si raccomanda di utilizzare l'acqua con parsimonia e in modo razionale. Potrebbero verificarsi ristrettezze nell'erogazione dell'acqua a seconda della organizzazione del sistema idrico cittadino.

#### **ARTICOLO 8. NORME DI COMPORTAMENTO**

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, lo scavo di buche, l'accensione di fuochi, lo sradicamento dell'erba, il danneggiamento e l'abbattimento delle piante, l'arrampicamento sulle stesse, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti da lancio, la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture, l'utilizzo dell'acqua per scopi igienico-sanitari all'esterno del camper, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, tenere il motore acceso degli autocaravan in modo prolungato.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, il responsabile del danno sarà tenuto alla riparazione a proprie spese o ad il risarcimento del corrispettivo a favore del

Comune nei modi e nei termini che saranno indicati dal competente ufficio tecnico comunale.

I rifiuti dovranno essere raccolti e depositati negli appositi contenitori e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

I servizi situati all'interno dell'area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l'ambiente e la natura anche al fine di evitare reclami e/o proteste dei cittadini.

## **ARTICOLO 9. TARIFFE**

L'utilizzo dell'area camper è a pagamento, secondo le relative tariffe approvate annualmente dal Comune di Sant'Anna Arresi e saranno apposte in modo chiaro e visibile all'ingresso del Camper Service. Si precisa che le tariffe non sono comprensive del servizio di custodia e/o vigilanza che non vengono prestati.

L'utente è tenuto a tenere esposta in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.

## **ARTICOLO 10. UTILIZZO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO**

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

Le autocaravan possono procedere allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto del camper service utilizzando la relativa colonnina a pagamento temporizzata.

I conducenti delle autocaravan sono obbligati a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

## **ARTICOLO 11. S ANZIONI PER SCARICO REFLUI**

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dagli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

## **ARTICOLO 12 OBBLIGHI E DIVIETI**

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a. la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a quarantotto ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00, e l'immediato allontanamento del trasgressore;

b. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area

camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

c. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;

d. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;

e. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

### **ARTICOLO 13 SANZIONI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

### **ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Qualunque violazione al presente regolamento può comportare l'immediato allontanamento del trasgressore dall'area di sosta. L'ente gestore si riserva il diritto di non accettare la presenza di equipaggi che si siano resi responsabili di trasgressioni e/o violazioni al presente regolamento nell'anno precedente.